

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI
MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE, TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO

- PARTE AMMINISTRATIVA -



OHSAS 18001:2007

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 – Durata del contratto.....	6
Art. 7 – Importo del contratto	6
Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	13
Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore	13
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	14
Art. 16 – Subappalto	14
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	15
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	15
Art. 19 – Sicurezza	16
Art. 20 – DUVRI	16
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	16
Art. 22 – Proprietà dei prodotti	16
Art. 23 – Trattamento dei dati personali	17
Art. 24 – Garanzia definitiva	17
Art. 25 – Obblighi assicurativi (distinti per lotto)	18
Art. 26 – Penali	19
Art. 27 – Scioperi e cause di forza maggiore LOTTO 1	20
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	21
Art. 29 – Recesso	22
Art. 30 – Definizione delle controversie	22
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	23
Art. 33 – Spese contrattuali	23
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	23
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	24
Art. 36 – Norma di chiusura.....	25

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di mediazione linguistico culturale, traduzione e interpretariato occorrente alle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (di seguito, per brevità, APSS).
2. L'appalto è suddiviso nei seguenti due lotti:
 - lotto 1 “Servizio di mediazione linguistico culturale”;
 - lotto 2 “Servizio di traduzione e interpretariato”.
3. I servizi oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni finalizzate ad eliminare le barriere linguistiche e/o culturali tra operatori/professionisti di APSS da un lato, pazienti, utenti, professionisti o, più in generale, terzi che a vario titolo entrano in contatto con APSS, dall'altro. In particolare la stazione appaltante si propone, mediante l'affidamento del servizio oggetto del lotto 1, di facilitare percorsi appropriati di promozione della salute, prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione nei confronti (anche) delle persone che presentano barriere linguistiche/culturali che causano oggettive difficoltà nella relazione con i servizi sanitari e sociosanitari, minimizzando i rischi dovuti a possibili casi di incomprensione e garantendo altresì l'acquisizione di un effettivo, consapevole e personale consenso informato. Oltre ad essere funzionale alla tutela e promozione della salute, il servizio di mediazione linguistico culturale risponde altresì all'esigenza di facilitare il lavoro di professionisti e operatori di APSS nell'erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie nei confronti di un'utenza con oggettive barriere linguistico/culturali, secondo criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed equità. Mediante l'affidamento del servizio di cui al lotto 2, avente ad oggetto tipologie di traduzioni più specialistiche e che non necessitano al contempo di prestazioni di mediazione prettamente culturale, APSS si propone - in aggiunta alle finalità già sopra menzionate - di permettere e facilitare il confronto con professionisti, strutture, organizzazioni, enti certificatori stranieri, al fine di perseguire risultati di eccellenza.
4. Salvo espressa previsione contraria, le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa valgono per ciascuno dei due lotti in gara.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 potrà essere richiesto in qualsiasi struttura di APSS, sull'intero territorio provinciale.
2. Con riferimento al lotto 1, l'appaltatore deve garantire le seguenti prestazioni:
 - attività di mediazione linguistico culturale di persona programmata e urgente,
 - attività di mediazione linguistico culturale mediante intervento telefonico,
 - gestione dei dati relativi all'utilizzo del servizio su database informatico,
 - traduzione in tutte le lingue straniere offerte del modello predisposto da APSS di acquisizione del consenso all'intervento del mediatore.

Con riferimento al lotto 2, l'appaltatore deve garantire le seguenti prestazioni:

- traduzione testi;
- interpretariato in occasione di visite di audit di enti di certificazione internazionale (esempio: Joint Commission International, Accreditation Canada, etc...), conferenze, convegni, seminari, congressi ed altri eventi posti in essere da APSS.

Per la puntuale descrizione delle prestazioni richieste nell'ambito del presente appalto si rinvia integralmente al capitolato speciale - parte tecnica, lotto 1 e lotto 2.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa e parte tecnica), dell'offerta tecnica, nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 5.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi indicati in Capitolato – parte tecnica e ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;

- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
 - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’ esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le *“Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”*;
 - a.2) l’offerta tecnica dell’appaltatore;
 - a.3) l’offerta economica dell’appaltatore;
 - a.4) il DUVRI con riferimento al lotto 1 e l’ *”Informativa per la salute e la sicurezza per il personale non dipendente che accede alle strutture di APSS”* con riferimento al lotto 2;
 - a.5) **[Eventuale]** in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) **[Eventuale]** in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

1. La durata del contratto è pari ad anni cinque, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a quattro anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata esclusivamente ad APSS ed avviene agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 12 mesi. In tal caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per APSS – prezzi, patti e condizioni.

Art. 7 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività richieste in capitolato, incluse le spese per:
 - viaggi, trasferte, vitto e alloggio;
 - formazione;
 - sistemi informativi offerti;
 - (lotto 1) traduzione scheda di consenso alla presenza del mediatore e aggiornamento annuale.
2. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.

La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

3. Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 2/2016, è quantificato in euro 3.668.200 al netto di IVA.

Valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 6 L.P. 2/2016						
Voce	Base d'asta quinquennale	Opzioni importo massimo per 5 anni		Rinnovo 4 anni (base d'asta e opzioni)	Proroga 12 mesi (base d'asta e opzioni)	Totale
Lotto 1	738.000	(art. 9)	912.500	1.320.400	330.100	3.301.000
Lotto 2	153.000	20%	30.600	146.880	36.720	367.200
Totale	891.000		943.100	1.467.280	366.820	3.668.200

Con riferimento al lotto 1, sono stati stimati oneri per la sicurezza da rischi da interferenza pari all'importo di euro 500 all'anno.

4. Le cifre sopra indicate rappresentano l'importo massimo stimato e non garantito a base di gara; l'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste da APSS e dai prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara.
5. **LOTTO 1.** Il contratto di appalto potrà essere modificato da APSS, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
- eventuale attivazione delle opzioni previste all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica lotto 1, per un importo massimo quinquennale di euro 912.500 (Iva esclusa);
 - eventuale attivazione dell'opzione relativa alla diminuzione delle prestazioni nei limiti del 20% dell'importo del contratto;
 - eventuale rinnovo quadriennale, per un importo massimo di euro 1.320.400 (iva esclusa), comprensivo di fabbisogno e eventuali opzioni ex art. 9 del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica lotto 1;
 - eventuale proroga tecnica di 12 mesi, per un importo massimo di euro 330.100 (Iva esclusa), comprensivo di fabbisogno e eventuali opzioni.

L'eventuale attivazione delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 del Capitolato speciale – parte tecnica lotto 1, avverrà in continuità di servizio al momento dello sfioramento delle ore; in tal caso, la richiesta da parte di APSS di prestazioni

aggiuntive rispetto a quelle indicate come fabbisogno in capitolato speciale – parte tecnica lotto 1 equivale ad esercizio dell'opzione.

In caso di attivazione delle opzioni indicate alla lettera c) dell'art. sopra citato, verrà dato all'Appaltatore un preavviso non inferiore a trenta giorni.

LOTTO 2. Il contratto di appalto potrà essere modificato da APSS, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:

- eventuale attivazione dell'opzione relativa all'aumento o diminuzione delle prestazioni nei limiti del 20% dell'importo del contratto, per un importo massimo quinquennale di euro 30.600 (Iva esclusa). Entro tale capienza, APSS si riserva di richiedere le prestazioni indicate all'art. 4 del Capitolato speciale – parte tecnica lotto 2;
- eventuale opzione di rinnovo quadriennale, per un importo massimo di euro 146.880 (Iva esclusa), comprensivo di fabbisogno ed eventuali opzioni;
- eventuale opzione di proroga tecnica di dodici mesi, per un importo massimo di euro 36.720 (Iva esclusa), comprensivo di fabbisogno ed eventuali opzioni.

L'eventuale attivazione delle opzioni previste per il lotto 2 avverrà in continuità di servizio: la richiesta da parte di APSS di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate come fabbisogno in capitolato speciale – parte tecnica lotto 2 equivale ad esercizio dell'opzione.

Tutte le opzioni sono esercitate in via esclusiva da APSS e l'appaltatore, in caso di richiesta, è tenuto ad ottemperare entro i termini sopra indicati.

Le prestazioni previste in opzione al presente comma 5 non sono comprese nell'importo a base d'asta e, ove attivate, saranno pagate secondo le modalità specificate all'art. 12 "Modalità di pagamento e fatturazione".

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto - viene indicato in fase di stipulazione del contratto e comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione ~~su~~ nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

LOTTO 1: il corrispettivo mensile è pari ad 1/12 dell'importo annuale indicato in offerta economica dall'appaltatore e comprende:

- n. 4000 ore di mediazione linguistico culturale di persona con un range di tolleranza del +/- 5% entro il quale non verrà rideterminato il compenso;
- n. 500 interventi telefonici con un range di tolleranza del +/- 15% entro il quale non verrà rideterminato il compenso;
- ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività richieste in capitolato, come indicato all'art. 7, comma 1 del CSA – parte amministrativa.

Alla chiusura dell'anno contrattuale viene effettuato il conguaglio sui quantitativi effettivi; se lo scostamento che si verifica è maggiore ad uno o ad entrambi i range di tolleranza sopra indicati, si procede alla rimodulazione dei quantitativi degli ordini e alla valorizzazione del compenso. Quest'ultima operazione riguarderà solo le ore/interventi che superano i range di tolleranza sopra indicati, rispettivamente, del +/-5% per l'intervento di persona (pari a n. 200 ore) e/o del +/-15% per intervento telefonico (pari a n. 75 interventi).

A titolo esemplificativo:

- in caso di effettuazione di n. 580 interventi telefonici, l'appaltatore vedrà riconoscersi, oltre al canone annuale indicato in offerta economica, un compenso aggiuntivo pari alla tariffa per intervento indicata in offerta economica moltiplicata per il solo numero di interventi che superano la soglia di tolleranza del 15% (500 + 75 interventi) e, pertanto, quelli compresi tra il 576imo e 580imo;
- in caso di effettuazione di n. 4500 ore di mediazione di persona l'appaltatore vedrà riconoscersi, oltre al canone annuale indicato in offerta economica, un compenso aggiuntivo pari alla tariffa oraria indicata in offerta economica moltiplicata per il solo numero di ore che superano la soglia di tolleranza del 5% (4000 ore + 200 ore) e, pertanto, quelli compresi tra il 4201imo e il 4500imo;
- in caso di effettuazione di n. 520 interventi telefonici, all'appaltatore non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo rispetto al corrispettivo ordinario, mantenendosi il numero di interventi effettuati all'interno del range di tolleranza sopra indicato;
- in caso di effettuazione di n. 400 interventi telefonici, si decurterà dal corrispettivo ordinario l'importo relativo agli interventi che superano il range di tolleranza del +/- 15% (pari a 75 interventi) e, pertanto, quelli compresi tra il 424esimo e il 400esimo.
Le prestazioni previste in opzione all'art. 9 del CSA parte tecnica lotto 1 non sono comprese nell'importo a base d'asta e, ove attivate, saranno pagate sulla base del prezzo unitario indicato dall'appaltatore in offerta economica (un'ora di mediazione di persona / un intervento telefonico).

LOTTO 2. Modalità di remunerazione del servizio di traduzione e interpretariato
LOTTO 2:

- a. Il pagamento del servizio di traduzione, revisione e correzione bozze sarà corrisposto sulla base del prezzo offerto in sede di gara moltiplicato per il numero effettivo di cartelle tradotte (n. cartelle testo di origine per traduzione testi, n. cartelle testo di destinazione per trascrizione testi).
- b. Il pagamento del servizio di interpretariato sarà corrisposto sulla base del n. di giornate /mezze giornate per interprete effettuate, applicando il prezzo offerto in sede di gara. L'unità di misura del servizio è giornata/mezza giornata "a persona". Il prezzo indicato in sede di offerta economica deve essere infatti riferito all'unità di misura (1 persona) e alla durata del servizio distinguendo tra servizio "mezza giornata" (4 ore) e servizio "giornata" (8 ore). Eventuali ore aggiuntive o in riduzione rispetto a tali unità di misura saranno pagate/decurtate calcolandole come 1/8 del prezzo unitario offerto dall'appaltatore con riferimento all'unità di misura giornata intera.
- c. Le prestazioni previste in opzione non sono comprese nell'importo a base d'asta e, ove richieste, saranno pagate come di seguito indicato:
 - opzioni previste all'art. 4 del capitolato tecnico lotto 2: secondo l'importo massimo *ivi* indicato;
 - opzione di aumento fino al 20%: secondo l'importo unitario indicato in offerta economica dall'appaltatore per la prestazione di riferimento.

Per eventuali richieste di traduzioni / interpretariato aventi ad oggetto lingue non incluse tra i ceppi linguistici indicati in capitolato, il corrispettivo verrà concordato tra APSS e l'appaltatore sulla base degli importi offerti in fase di gara.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Capitolato speciale.
5. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Con riferimento al lotto 2, APSS si riserva di richiedere in fase di avvio del servizio l'inserimento in fattura di informazioni specifiche sul servizio svolto, ad es.:

- struttura aziendale richiedente il servizio;
- estremi identificativi dell'ordine (esempio: data mail, data lettera..);
- numero di cartelle tradotte; numero caratteri, spazi inclusi (con riferimento al servizio di traduzione);

- lingua di origine e di destinazione;
 - evento per il quale è stato richiesto il servizio e durata della prestazione half-time o full - time (con riferimento al servizio di interpretariato);
 - costo unitario della cartella e costo complessivo.
6. Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.
 7. Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
 8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 9. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
 11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in

sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

12. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
 5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
 6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
 7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 20 – DUVRI

1. Per gli aspetti di gestione delle interferenze che derivano dal servizio oggetto del lotto 1, l'APSS provvede alla redazione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza) relativamente al servizio svolto presso gli ambienti di lavoro per i quali detiene la disponibilità giuridica, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Tale documento consiste in un'informativa generale sui rischi presenti in APSS e una parte specifica dedicata alla valutazione delle interferenze e definizione dei relativi costi. Tale documento è parte integrante del presente capitolato.
2. Gli oneri di sicurezza interferenziali sono indicati nel disciplinare di gara e non sono soggetti a ribasso.
3. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico; pertanto, potrà essere aggiornato nel corso della durata dell'appalto.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è APSS che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento."
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente

(ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi (distinti per lotto)

LOTTO 1

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

LOTTO 2

4. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
5. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
6. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni **arretrati a terzi e/o cose di terzi** in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto compresi gli impegni e gli incarichi assunti.
7. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.
8. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
9. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
10. **Responsabilità civile professionale** per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto.
11. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 26 – Penali

1. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il Servizio e/o di eventuali inadempienze che ne pregiudichino lo svolgimento corretto e puntuale, l'Apss provvederà a contestare per iscritto tali violazioni all'Appaltatore. Quest'ultimo ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Apss, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate, dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità e la frequenza degli inadempimenti e al disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Apss avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
4. Le penali previste riguardano i seguenti casi:

con specifico riferimento al LOTTO 1 “servizio di mediazione linguistico culturale”:

- a) APSS effettua la valutazione dell'intervento di mediazione linguistico culturale secondo quanto indicato all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica lotto 1. Se il numero di valutazioni positive risulta inferiore al 95% su base annua, APSS potrà applicare una penalità dell' 1% dell'importo contrattuale quinquennale per ogni punto percentuale inferiore al 95%.
- b) In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni rispetto ai tempi indicati agli artt. 6 e 9 del capitolato speciale tecnico oppure a quelli migliorativi eventualmente offerti dall'appaltatore (oltre 10 minuti per gli interventi programmati e oltre 5 minuti per gli interventi urgenti), APSS potrà assegnare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, una valutazione negativa dell'intervento.
- c) In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, APSS potrà applicare le seguenti penali:
 - mancato rispetto della riservatezza su qualsiasi aspetto del servizio: 3.000 euro ad evento, fatta salva la comunicazione alle autorità competenti in caso di violazioni di dati personali e conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa;
 - impossibilità di eseguire l'intervento di mediazione linguistico culturale per qualsiasi causa imputabile all'appaltatore (ad es. impossibilità di programmare l'intervento o richiedere l'intervento urgente per indisponibilità di mediatori nella lingua richiesta, mediatore non si presenta all'appuntamento, ecc.): 200 euro ad evento;
 - inadempimento rispetto agli obblighi di formazione: 500 euro ad evento;
 - nel caso di inefficienza del sistema di prenotazione dell'intervento che comporti disagi ad APSS, dopo il ripetersi di più di 2 casi negativi/mese si applicherà una penale dello 0,1% del corrispettivo mensile;

- qualsiasi altro inadempimento alle prestazioni dedotte in capitolato: potrà essere applicata una penale la cui entità sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o del servizio e che, in ogni caso, non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

Con specifico riferimento al LOTTO 2 “Servizio di traduzione e interpretariato”:

- a. ritardo nell'esecuzione e consegna di lavori di traduzione, revisione, trascrizione e/o proofreading superiore a un (1) giorno rispetto alla data di consegna prevista: APSS potrà applicare una penale di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - b. in caso di un ritardo nell'erogazione del servizio d'interpretariato, imputabile a negligenza e/o inadempienza dell'Impresa, che determini uno slittamento dell'inizio di un evento per più di trenta (30) minuti rispetto a quanto programmato, potrà essere applicata una penale di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, cui saranno aggiunti gli eventuali costi sostenuti dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio con altri mezzi.
 - c. Nel caso di non conforme e/o non completa esecuzione delle prestazioni di traduzione, trascrizione, revisione, proofreading e/o interpretariato: si applicherà una penale il cui importo potrà arrivare sino al 200% (duecento per cento) del valore della prestazione non eseguita o non conforme al capitolato.
 - d. In caso di cancellazione di un servizio d'interpretariato richiesto, imputabile a negligenza e/o inadempienza dell'Impresa, sarà applicata una penale d'importo pari al 100% (cento per cento) del valore della prestazione non eseguita, cui saranno aggiunti gli eventuali costi sostenuti dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio con altri mezzi. Il valore delle prestazioni sarà singolarmente determinato sulla base dei prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara.
 - e. In caso di inadempienza rispetto al piano di formazione dichiarato in offerta: 100 euro ad evento.
 - f. Qualsiasi altro inadempimento che comporti disagi ad APSS: si applicherà una penalità da 100 euro a 2000 euro.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Scioperi e cause di forza maggiore LOTTO 1

- 1. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare ad APSS la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio.
3. APSS non corrisponderà il minor servizio erogato.
4. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze di APSS, quest'ultima non provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, APSS effettuerà le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 5, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni

stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

F.to dott. Simone Bilato
Dirigente Servizio acquisti e gestione contratti